



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

Provincia di Venezia

Regolamento Comunale di Protezione Civile

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 28.11.2008

Il Segretario
F.to Nardini Dr. Agostino

Il Sindaco
F.to Marcassa Geom. Loredano



Indice

TITOLO I – Disposizioni generali

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**
- Articolo 2 – Compiti di Protezione Civile**
- Articolo 3 – Modalità di attuazione delle attività di protezione civile**

TITOLO II – Il Comitato Comunale di Protezione Civile

- Articolo 4 – Costituzione del Comitato Comunale di Protezione Civile**
- Articolo 5 – Compiti del Comitato Comunale di Protezione Civile**

TITOLO III – Le Strutture operative

- Articolo 6 – L'Ufficio Comunale di Protezione Civile**
- Articolo 7 – Compiti dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile**
- Articolo 8 – Sala Operativa**
- Articolo 9 – Unità Operativa di emergenza**

TITOLO IV – Censimento delle risorse

- Articolo 10 – Censimento delle risorse**
- Articolo 11 – Inventario e custodia dei beni**

TITOLO V – Interventi di emergenza

- Articolo 12 – Eventi calamitosi**
- Articolo 13 – Adempimenti in caso di emergenza**

TITOLO VI – Il Gruppo comunale volontari di protezione civile

- Articolo 14 – Finalità del servizio comunale volontario di protezione civile**
- Articolo 15 – Requisiti di ammissione al gruppo**
- Articolo 16 – Membri effettivi e aggregati**

TITOLO VII – Organizzazione del gruppo comunale volontari di protezione civile

- Articolo 17 – Organi del gruppo**

TITOLO VIII – Addestramento dei volontari e dotazione di mezzi

- Articolo 18 – Esercitazioni addestrative**
- Articolo 19 – Equipaggiamento dei volontari**
- Articolo 20 – Materiali e mezzi in dotazione**

TITOLO IX – Diritti e doveri dei volontari e modalità d'impiego

- Articolo 21 – Doveri dei volontari**
- Articolo 22 – Diritti dei volontari**
- Articolo 23 – Sanzioni disciplinari**



Articolo 24 – Modalità di impiego dei volontari

Articolo 25 – Interventi in ambito extra-comunale

TITOLO X– Disposizioni finali

Articolo 26 – Pubblicità del Regolamento

Articolo 27 – Entrata in vigore ed abrogazioni



TITOLO I – Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della struttura comunale permanente di Protezione Civile, in ottemperanza al D.M. 28 maggio 1993, alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, alla L.R. 16 aprile 1998, n. 17 ed alla L.R. 13 aprile 2001, n. 11, al fine di proteggere la popolazione, il territorio comunale e, qualora necessario, anche sovracomunale, in occasione del verificarsi di improvvise calamità di qualunque natura.

Per il conseguimento delle finalità del servizio comunale di protezione civile, il Sindaco promuove e coordina le attività e gli interventi dell'amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di protezione civile.

Al verificarsi di eventi calamitosi o di ipotesi di rischio emergente nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco dovrà coordinare i propri interventi con gli altri organi di protezione civile per fronteggiare l'emergenza o per prevenire l'insorgenza di gravi danni all'incolumità delle persone e dei beni pubblici e privati.

Il Sindaco può delegare ad un Assessore o Consigliere le funzioni di cui sopra, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, ogni qualvolta viene citato quale organo di protezione civile il Sindaco, questi deve intendersi sostituito dall'Assessore o Consigliere competente, ove delegato. E' comunque fatta salva la facoltà per il Sindaco di avocare a sé la trattazione delle pratiche.

Articolo 2

Compiti di Protezione Civile

Il Comune, in relazione alle funzioni attribuite dalla vigente normativa, ed in particolare dal Decreto Legislativo n. 112/1998 e dalla L.R. n. 11/2001, ha il compito di prevedere e prevenire eventi che comportano rischi alla popolazione amministrata, nonché attivare il soccorso alla popolazione stessa e tutti gli interventi destinati al superamento delle emergenze e alla ripresa delle normali condizioni di vita.

Inoltre, devono istituire, nell'ambito della propria organizzazione tecnico-amministrativa, una specifica struttura di Protezione Civile, anche previo accordo con Comuni limitrofi soggetti ad analoghi scenari di rischio e con le Province interessate.

La struttura comunale di protezione civile utilizza le risorse umane e materiali disponibili nel territorio comunale per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

In particolare essa provvede ad attuare le sotto elencate attività e/o interventi di protezione civile:

- a) la predisposizione e l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile in armonia con piani nazionali, regionali e provinciali;
- b) l'elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici;
- c) l'approntamento di un centro operativo comunale per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento, dotata di adeguati sistemi informativi e apparati di telecomunicazioni;
- d) l'acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza;



- e) l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi per l'approntamento delle risorse per far fronte all'emergenza e assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- f) l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali o di specifici accordi tra Enti;
- g) la formazione di una moderna coscienza della protezione civile attraverso la promozione di programmi ed interventi educativi rivolti alla popolazione scolastica;
- h) l'avvio di una efficace attività di formazione e addestramento per i volontari che prestano la loro opera nell'ambito del gruppo comunale volontario di protezione civile ove esistente e/o delle organizzazioni di volontariato operanti e riconosciute;
- i) l'attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale comunale coinvolto a vario titolo nelle attività di protezione civile.

Le suddette attività e/o interventi di protezione civile si svolgono in ambito comunale secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nel rispetto delle direttive degli organi competenti in materia di protezione civile.

Articolo 3 **Modalità di attuazione delle attività di protezione civile**

La struttura comunale di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dai piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, provvede all'esecuzione delle attività di protezione civile di cui al precedente art. 2 attraverso una struttura comunale permanente composta da:

- a) il comitato comunale di protezione civile;
- b) l'ufficio comunale di protezione civile;
- c) il gruppo comunale volontario di protezione civile;

Le attività sopra descritte possono essere promosse e realizzate anche mediante forme associative e di cooperazione fra Enti locali previste dal D.L.gs 18.08.2000 n. 267.

In particolare dette attività di protezione civile potranno essere svolte attraverso accordi o da apposite convenzioni tra gli Enti interessati contenenti le modalità di attuazione, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Tali forme di cooperazione possono essere altresì realizzate con organizzazioni di volontariato presenti nel territorio e che abbiano acquisito una specifica competenza in materia di protezione civile.

In caso di utilizzo del Gruppo Comunale al di fuori del territorio di competenza senza espressa richiesta di intervento da parte di altri Enti, il Sindaco dovrà chiedere l'autorizzazione al Prefetto o ad altri Organi competenti.



TITOLO II – Il Comitato Comunale di Protezione Civile

Articolo 4

Costituzione del Comitato Comunale di Protezione Civile

È istituito il Comitato Comunale di Protezione Civile che si compone come segue:

- a) dal Sindaco, quale ufficiale di governo ed organo locale di P.C., che lo presiede;
- b) dall'Assessore o Consigliere delegato alla Protezione Civile;
- c) dal Dirigente del Settore III – Infrastrutture ed Urbanistica;
- d) dal Comandante della Polizia Locale;
- e) dal Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di P.C.;

Il Comitato può essere integrato da ogni altro soggetto, competente in materia di Protezione Civile che, in relazione al tipo di rischio, il Sindaco ritenga opportuno convocare.

I membri del comitato, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni vicarie.

Le riunioni del comitato avranno luogo nella Sede Municipale o in altra sede che sarà indicata negli avvisi di convocazione, almeno due volte all'anno.

Il Comitato Comunale di Protezione Civile è convocato dal Sindaco, in qualità di Presidente, o da un suo delegato:

- in via ordinaria, almeno una volta l'anno. Tale convocazione avverrà con preavviso di 5 giorni dalla data di spedizione, mediante invio dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo della riunione;
- in via straordinaria ed urgente, senza alcuna formalità ogni qualvolta lo ritenga necessario il Sindaco, a mezzo telegramma, fax o telefonicamente, senza il prescritto preavviso;
- al verificarsi di eventi calamitosi interessanti direttamente il territorio comunale, il Comitato si deve intendere automaticamente convocato in seduta permanente.

Il Sindaco può, di volta in volta, convocare alla seduta del comitato esperti o rappresentanti di enti ed organizzazioni che abbiano una specifica competenza in materia di protezione civile.

Di ogni seduta è redatto il verbale da conservare in un apposito libro.

Articolo 5

Compiti del Comitato Comunale di Protezione Civile

Il comitato comunale di protezione civile sovrintende e coordina i servizi e le attività di protezione civile, nell'ambito delle competenze assegnate al Comune dalla normativa vigente. In particolare ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:

- promuove attività di studio e programmazione;
- avanza proposte ed iniziative di approfondimento;
- svolge costante attività di consulenza al Sindaco;
- verifica il puntuale rispetto di tutte le norme del presente regolamento;
- sovrintende all'acquisizione dei dati e informazioni per la formazione e/o l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile ed alla predisposizione della mappa di rischio;
- sovrintende alla formazione degli elenchi e/o inventari delle risorse disponibili, nonché al loro aggiornamento;
- sovrintende alla gestione dell'ufficio di protezione civile ed alle attività di formazione e addestramento del gruppo comunale volontario di protezione civile;



- sovrintende alla fornitura ed all'acquisto di mezzi e materiali di protezione civile, esercitando il controllo periodico dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio;
- promuove l'informazione, la formazione e le operazioni di addestramento e le relative esercitazioni delle unità anche volontarie impiegate nel servizio di Protezione Civile;
- promuove, nel quadro delle direttive statali, regionali, e provinciali, tutte le iniziative atte a stimolare nei cittadini la formazione di una moderna coscienza di Protezione Civile. A tale scopo, d'intesa con le autorità e gli organismi scolastici, provvede in particolare alla promozione di corsi integrativi nelle scuole d'ogni ordine e grado, volti a fornire alle giovani generazioni le notizie, le esperienze e le tecniche necessarie a tutelare la vita, i beni e l'ambiente dai danni provenienti da calamità di qualsiasi origine;
- promuove forme di divulgazione dei piani comunali di Protezione Civile.

Nel corso di una emergenza, i membri del Comitato svolgeranno le funzioni loro attribuite dal piano Comunale di Protezione Civile.



TITOLO III – Le strutture operative

Articolo 6

L'Ufficio Comunale di Protezione Civile

E' istituito l'Ufficio Comunale di Protezione Civile presso il Settore III – Infrastrutture e Urbanistica, quale struttura organizzativa cui sono attribuiti i servizi ordinari e di emergenza di competenza comunale.

Detto ufficio cura tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto funzionamento dei servizi di protezione civile, nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Alla composizione dell'Ufficio provvede il Dirigente responsabile del Settore III, con le modalità previste dal funzionigramma dell'Ente.

L'ufficio è dotato di mezzi ed attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati.

A tal fine tutti gli Uffici Comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio di Protezione Civile i dati richiesti e la più ampia collaborazione con precedenza sugli altri adempimenti, al fine di superare le fasi di emergenza, mediante un'azione preventiva, basata sull'elaborazione di specifici piani delle emergenze, e un'azione operativa in esecuzione dei piani medesimi.

Articolo 7

Compiti dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile

All'Ufficio comunale di protezione civile sono attribuiti i seguenti compiti:

1. assicurare tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento nonché tutti quelli che saranno richiesti dalle amministrazioni dello Stato, anche a livello locale, dall'amministrazione regionale e dall'amministrazione provinciale in materia di protezione civile;
2. curare la predisposizione e l'aggiornamento di tutti gli atti costituenti il Piano Comunale;
3. cura la raccolta e l'aggiornamento dei dati concernenti:
 - le strutture sanitarie, assistenziali e ausiliarie, utilizzabili in caso d'emergenza;
 - gli edifici e le aree di raccolta della popolazione evacuata e l'installazione di attendamenti e strutture accessorie;
 - le imprese assuntrici dei lavori edili stradali, con l'indicazione dei mezzi e dei materiali di cui dispongono;
 - le ditte esercenti attività di produzione, lavorazione e/o commercio di ferramenta, materiale da cantiere o da campeggio, apparecchi o mezzi di illuminazione;
4. cura la gestione della sala operativa, nonché della banca dei dati concernenti la protezione civile;
5. cura le procedure amministrative per l'acquisto dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio comunale di protezione civile, anche mediante la collaborazione di altri uffici comunali;
6. cura le procedure amministrative per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di addestramento e formazione tecnico-operativa dei volontari di protezione civile, avvalendosi a tal fine degli organi tecnici a ciò preposti;
7. cura le attività di formazione e aggiornamento del personale addetto ai servizi di protezione civile, attraverso la partecipazione a corsi, seminari, esercitazioni nonché la promozione di iniziative specifiche rivolte alla popolazione.

Per i punti di cui ai numeri 6 e 7 si seguiranno le procedure previste dalla legge 225/92.



Articolo 8 Sala operativa

Alle dipendenze dell'Ufficio comunale di protezione civile è costituito il centro operativo comunale cui fanno capo i sistemi comunali di informazione e rilevamento dati, allo scopo di assicurare:

- l'acquisizione e il costante aggiornamento dei dati concernenti la previsione e la prevenzione delle cause di possibili calamità o catastrofi;
- il tempestivo collegamento con gli uffici competenti in materia di protezione civile, onde consentire l'afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati e informazioni rilevanti per l'adozione degli interventi di emergenza.

Essa dovrà essere ubicata in sede non vulnerabile e dovrà essere in grado di poter operare 24 ore su 24, anche in periodo di pace, ed essere dotata di mezzi e strutture compatibili con i Piani sovraordinati di Protezione Civile.

La sala operativa dovrà essere almeno dotata di:

- a) Carte toponomastiche dei territori comunale, intercomunale e provinciale con riportate tutte le notizie utili per gli interventi di soccorso;
- b) Piani comunali e provinciale delle emergenze;
- c) CTR in scala 1/5000 e 1/10000;
- d) Amplificatori di voce e relative dotazioni per essere prontamente montati su automezzi comunali atti alla diffusione di comunicati urgenti di preallarme e/o allarme alla popolazione;
- e) Stazione radio fissa collegata con apparecchi portatili per comunicazioni di servizio e di soccorso;
- f) Ogni altra attrezzatura necessaria per gli interventi di soccorso.

Articolo 9 Unità Operativa di Emergenza

All'insorgere dell'emergenza, su indicazione del Sindaco, l'Ufficio Comunale di Protezione Civile convoca l'unità operativa di emergenza e ne coordina le attività, in applicazione alle procedure previste dal Piano Comunale di Protezione Civile.

L'Unità Operativa d'Emergenza si struttura in "Funzioni di Supporto", sorta di organizzazione di servizi differenziati a seconda dei vari settori operativi, ognuno con propri referenti, dotati di specifiche competenze e responsabilità. Tali funzioni, che nella c.d. Direttiva Augustus sono previste in numero di 10 da attivarsi in maniera flessibile in relazione alla gravità dell'emergenza, possono essere accorpate e fare riferimento ad un singolo referente.

Le Funzioni di supporto sono così individuate:

1. **Ordine Pubblico:** locale Autorità di Pubblica Sicurezza, per garantire l'ordine pubblico, nonché prevenire e reprimere fenomeni di sciacallaggio, speculazioni ecc.;
2. **Emergenza sanitaria:** Sanitario designato dall'ASL, per assicurare i primi interventi sanitari con particolare riguardo al controllo dell'approvvigionamento idrico e delle derrate alimentari;
3. **Emergenza tecnica ed ecologico/ambientale:** Responsabile Ufficio Tecnico o suo delegato, per coordinare gli eventuali interventi a tutela della pubblica incolumità;
4. **Emergenza viabilità:** sotto la direzione del comandante della Polizia Municipale, per il presidio dei punti ritenuti nevralgicamente più importanti e coordinare il traffico verso località già identificate e ritenute più sicure;
5. **Volontariato:** sotto la direzione del coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile, per garantire l'immediata attivazione di squadre specialistiche, la messa in campo di risorse (mezzi e materiali), la gestione dei mezzi di telecomunicazione (telefonia fissa-mobile, radioamatori);



6. **Reperibilità:** sotto la direzione del Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, per garantire l'immediata attivazione, in caso di necessità, del personale dipendente citato in premessa, a conoscenza dei Piani Comunale, eventuale Intercomunale e Provinciale di Protezione Civile e quindi in grado di assicurare gli interventi ed i coordinamenti necessari;

I responsabili delle Funzioni verranno individuati e nominati con Decreto del Sindaco.

Oltre ai responsabili dei servizi, possono essere individuati altri dipendenti comunali, con profilo professionale adeguato, per assolvere i compiti di cui ai punti che precedono.

L'Unità Operativa si riunirà presso la Sala Operativa, prontamente attivata dal Sindaco o suo delegato.



TITOLO IV – Censimento delle risorse

Articolo 10 Censimento delle risorse

Il piano comunale di protezione civile è il documento di pianificazione delle attività di previsione e prevenzione finalizzate alla salvaguardia della popolazione, del sistema produttivo, del patrimonio artistico e culturale e del funzionamento dei servizi essenziali.

Detto documento deve contenere l'individuazione dei rischi presenti nel territorio comunale, il censimento delle risorse esistenti e la definizione delle operazioni da attuare nel caso si verifichi un evento calamitoso o una situazione di rischio emergente.

Nella predisposizione del piano comunale si dovranno inserire i seguenti elementi essenziali:

- a) definizione della struttura comunale di protezione civile (a livello politico-decisionale e tecnico-operativo);
- b) indicazione dei dati riguardanti il territorio;
- c) individuazione dei rischi e delimitazione delle zone potenzialmente interessate da ciascun evento;
- d) trasferimento a livello cartografico dei dati attinenti le risorse, la possibile fonte di rischi prevalenti, le modalità prevalenti;
- e) individuazione della procedura di ricezione delle notizie, verifica, allertamento, comunicazioni;
- f) individuazione delle modalità di intervento raggruppate per tipologie omogenee di rischio (sottopiani di emergenza).

Il piano viene aggiornato annualmente da parte dell'ufficio comunale di protezione civile, esso tiene conto di eventuali ipotesi di rischio che possono interessare il territorio di più comuni contermini, anche nell'ottica del necessario coordinamento degli interventi di emergenza e soccorso.

Il censimento dovrà comprendere le risorse disponibili nel territorio comunale che possono essere utilizzate per fronteggiare l'emergenza.

Il comitato comunale di protezione civile avrà cura di prendere cognizione dell'inventario dei beni e di proporre l'acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per realizzare un'adeguata struttura di protezione civile. A tal fine viene istituito un apposito stanziamento di bilancio per acquisti, forniture, consumi, manutenzioni ed ogni altro onere di gestione del servizio.

Articolo 11 Inventario e custodia dei beni

L'ufficio comunale di protezione civile avrà cura di effettuare l'inventario dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature assegnati in dotazione al servizio comunale di protezione civile.

Detto ufficio avrà cura inoltre di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza.

Il materiale facente parte della dotazione comunale di protezione civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Nel caso in cui detto materiale risultasse non più utile per l'impiego, si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso e alla conseguente cancellazione dall'inventario.

Il Responsabile dell'ufficio provvede alla tenuta del registro inventario e alla custodia dei beni ricevuti in consegna.



TITOLO V – Interventi di emergenza

Articolo 12 Eventi calamitosi

Gli eventi cui è esposto l'ambito comunale sono di seguito elencati:

- | | |
|--|---------|
| 1. rischio industriale: | elevato |
| 2. rischio idraulico: | medio |
| 3. rischio sismico: | ridotto |
| 4. rischio trasporto sostanze pericolose: | elevato |
| 5. rischio idropotabile: | basso |
| 6. rischio disastro ferroviario: | basso |
| 7. rischio incendi: | basso |
| 8. rischio inquinamento: | medio |
| 9. rischio meteorologico: | elevato |

Articolo 13 Adempimenti in caso di emergenza

All'insorgere di situazioni che comportano grave danno o pericolo all'incolumità delle persone e dei beni e che per la loro natura o estensione devono essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e, oltre a provvedere con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati, dà tempestiva comunicazione al Presidente della Giunta Provinciale, al Presidente della Giunta Regionale ed al Prefetto, e dispone:

- l'immediata convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile e dell'Unità Operativa di Emergenza, che insieme costituiscono il C.O.C. e la contestuale attuazione del Piano di Emergenza;
- l'attivazione della Sala Operativa;
- l'eventuale sgombero della popolazione dalle zone colpite;

Quando la calamità naturale o l'evento, per la loro natura o estensione, non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture alle Istituzioni sovraordinate (Provincia, Regione, Prefetto a seconda dell'entità dell'evento).



TITOLO VI – Il Gruppo comunale volontari di protezione civile

Articolo 14

Finalità del servizio comunale volontario di protezione civile

E' costituito il gruppo comunale volontario di protezione civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, in possesso dei requisiti psicofisici necessari, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito del servizio di protezione civile in attività di previsione, prevenzione, nonché di soccorso e di ripristino da calamità o catastrofi.

Il gruppo comunale volontario svolge la propria attività secondo le direttive del Sindaco e degli altri organi di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 15

Requisiti di ammissione al gruppo

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, previo accertamento dei necessari requisiti psicofisici, effettuato a cura dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile in relazione alla garanzia di operatività in caso di emergenza.

L'ammissione al gruppo dovrà essere comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere conseguito la maggiore età;
- b) di possedere i requisiti psicofisici idonei per lo svolgimento del servizio;
- c) essere esenti da condanne penali ovvero di procedimenti penali che siano pregiudizievoli per il servizio;
- d) svolgere attività non contrastanti con le finalità previste nel presente regolamento;
- e) essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal gruppo, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile;

Articolo 16

Membri effettivi e aggregati

I volontari ammessi al gruppo acquisiscono la qualifica di effettivi dopo aver superato con esito positivo il corso di addestramento di base e svolto con diligenza il periodo di prova della durata di sei mesi. Sono esonerati dal periodo di prova coloro che all'atto della domanda presentino un curriculum personale attestante il possesso di specifica professionalità ed attitudine all'attività di protezione civile.

Al gruppo comunale volontario di protezione civile possono far parte, previo accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo, volontari aggregati che svolgano attività di supporto al gruppo, secondo le direttive di servizio impartite dal Coordinatore.

Il Comune individua le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini al gruppo comunale di protezione civile.

I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e il ruolo assegnato.

Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto sulla divisa di servizio durante le attività o manifestazioni addestrative di protezione civile.



TITOLO VII – Organizzazione del gruppo comunale volontari di protezione civile

Articolo 17 Organi del gruppo

Il gruppo comunale volontario è costituito dai seguenti organi:

- a) l'Assemblea del gruppo
- b) il Consiglio direttivo
- c) il Coordinatore
- d) Il Segretario

a) L'Assemblea del gruppo:

E' costituita da tutti i volontari effettivi iscritti al Gruppo comunale volontario di protezione civile.

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i volontari aggregati di cui al precedente art. 16.

Essa si riunisce almeno due volta l'anno per iniziativa del Coordinatore in carica o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. In assenza del Coordinatore o del Vice coordinatore l'Assemblea viene convocata dal Sindaco con avviso scritto almeno cinque giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di emergenza.

L'assemblea provvede alla elezione del Consiglio direttivo e alla approvazione dei piani o programmi annuali delle attività del gruppo.

Formula inoltre indicazioni e proposte al Comitato comunale di protezione civile e collabora con il Coordinatore allo svolgimento delle attività programmate.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore in carica o, in caso di assenza, dal Vice coordinatore. In caso di assenza di entrambi l'assemblea sarà presieduta dal volontario presente più anziano di età.

b) Il Consiglio direttivo:

E' formato da sette membri eletti dall'assemblea del gruppo. E' presieduto dal Coordinatore, o in sua assenza dal Vice Coordinatore. Il Consiglio direttivo ha il compito di formulare le proposte dei piani o programmi annuali. Collabora inoltre con l'Ufficio comunale di Protezione Civile alla promozione ed organizzazione delle iniziative e delle esercitazioni previste dal programma annuale, nel rispetto delle indicazioni e direttive emanate dal Sindaco. Propone al Comitato comunale di Protezione Civile l'elenco dei mezzi e delle attrezzature occorrenti per l'addestramento e l'equipaggiamento dei volontari. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Esso viene convocato dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque non meno di sei volte l'anno;

c) Il Coordinatore:

E' eletto dal Consiglio direttivo tra i membri dello stesso e nominato con decreto del Sindaco.

Il Coordinatore nomina tra i componenti del Consiglio direttivo un Vice coordinatore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e un segretario.

Il Coordinatore dura in carica tre anni e può essere riconfermato dall'Assemblea dei Volontari.

Dirige e coordina l'attività del gruppo e dà puntuale esecuzione alle direttive del Sindaco, cui dipende funzionalmente. E' responsabile della corretta tenuta dei mezzi e delle attrezzature affidate in uso al gruppo.

Cura inoltre l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente regolamento e partecipa alle riunioni del Comitato comunale di protezione civile.



Il Coordinatore provvede, entro il 31 ottobre di ogni anno, ad inviare al Sindaco il programma delle attività di protezione civile da effettuarsi l'anno successivo. Provvede altresì, entro il 31 marzo a trasmettere una dettagliata relazione sull'attività svolta dal gruppo l'anno precedente.

d) Il Segretario:

E' nominato dal Coordinatore. Provvede alla tenuta delle schede individuali di iscrizione dei volontari, nonché al disbrigo della corrispondenza e dagli adempimenti amministrativi che sono necessari per assicurare il funzionamento del servizio. Trascrive, conserva e periodicamente trasmette copia all'ufficio Comunale dei contenuti delle riunioni svolte dall'Assemblea dei volontari; Mantiene aggiornato l'inventario dei materiali e dei mezzi dati in uso ai volontari, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento o disciplinare d'uso. Mantiene inoltre aggiornato l'elenco degli interventi effettuati dal gruppo e la relativa documentazione e periodicamente ne trasmette copia all'ufficio Comunale.



TITOLO VIII – Addestramento dei volontari e dotazione di mezzi

Articolo 18 Esercitazioni addestrative

I volontari sono addestrati attraverso varie attività di formazione promosse dagli Organi competenti comunali, provinciali, regionali e nazionali che si avvalgono a tal fine degli Enti addestratori previsti dalla vigente normativa o comunque di figure professionali particolarmente qualificate nei diversi settori della protezione civile.

Sarà cura del Sindaco, sentito il parere del Coordinatore, promuovere le iniziative di addestramento dei volontari che prestano la loro opera nell'ambito del servizio comunale volontario di protezione civile, attraverso l'utilizzo di professionisti ed esperti nelle tecniche di previsione, prevenzione e soccorso.

Il Sindaco promuove ed incentiva la partecipazione dei volontari alle esercitazioni programmate dagli organi comunali provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, nonché alle manifestazioni addestrative organizzate da Enti, gruppi od associazioni operanti nel settore della protezione civile.

Articolo 19 Equipaggiamento dei volontari

Il Comune provvede a fornire a ciascun volontario effettivo l'uniforme di servizio da indossarsi esclusivamente per attività del Gruppo di Protezione Civile, previamente autorizzate .

I volontari sono tenuti a portare l'uniforme con dignità e decoro e ne sono responsabili in solido.

Il volontario che cessa la sua attività, qualunque sia la causa, è tenuto a restituire tempestivamente la divisa di servizio e l'equipaggiamento ricevuti in consegna.

Articolo 20 Materiali e mezzi in dotazione

I materiali e le dotazioni affidate al gruppo comunale volontario di protezione civile sono di proprietà del Comune, con vincolo di destinazione d'uso al servizio comunale di protezione civile.

L'impiego dei mezzi e materiali in dotazione al gruppo dovrà essere disciplinato con specifico disciplinare d'uso anche al fine delle responsabilità civili.

La fornitura dei mezzi per il servizio di protezione civile potrà essere effettuata anche attraverso accordi o convenzioni tra Enti locali.



TITOLO IX – Diritti e doveri dei volontari e modalità d'impiego

Articolo 21 Doveri dei volontari

I volontari partecipano alle attività indicate nel precedente articolo 18 con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle direttive impartite dal Sindaco e dal Coordinatore del gruppo.

Gli appartenenti al gruppo non possono svolgere alcuna attività contrastante con la finalità del servizio, né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera.

Nell'espletamento della propria attività di protezione civile, i Volontari hanno il dovere di osservare le norme di comportamento che devono ispirarsi al principio di correttezza e lealtà.

Articolo 22 Diritti dei volontari

Al gruppo comunale volontario è riconosciuto il diritto di chiedere l'iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato istituito con D.P.R. 194/01 presso il Dipartimento della protezione civile, previo accertamento dei requisiti di moralità, capacità operativa e assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso a carico dei volontari.

Il Gruppo comunale volontario può inoltre chiedere l'iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni ed organizzazioni di volontariato di protezione civile.

I volontari sono tenuti a partecipare assiduamente alle attività di addestramento che vengono organizzate dall'Amministrazione comunale o da altri Enti di protezione civile riconosciuti dalla normativa vigente. Essi hanno il dovere di comportarsi con correttezza e lealtà, avendo cura di mantenere in buono stato l'uniforme assegnata loro in dotazione.

Ai volontari effettivi ed aspiranti volontari viene fornita idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile per la partecipazione agli interventi addestrativi di emergenza, soccorso e per ogni altra attività ordinaria o straordinaria di protezione civile debitamente autorizzata dai competenti organi, il relativo onere è a carico del Comune.

Ai volontari impegnati in attività di soccorso o di emergenza, preventivamente autorizzate dai competenti organi di protezione civile, vengono garantiti per il periodo d'impiego i seguenti benefici:

- mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
- copertura assicurativa;
- rimborso delle spese sostenute.

Al volontario è riconosciuto il diritto di recesso, fatto salvo il dovere da parte dello stesso di comunicare per iscritto tale decisione al Sindaco e al Coordinatore del gruppo.

Articolo 23 Sanzioni disciplinari

Il mancato rispetto del presente regolamento può comportare la sospensione temporanea del volontario con atto del Sindaco, il quale potrà disporre, previo parere del coordinatore, l'applicazione del provvedimento di espulsione dal gruppo in caso di gravi e reiterate violazioni o inadempienze. In ogni caso è garantito al volontario il diritto di essere preventivamente sentito e di far valere le proprie ragioni.

Il volontario ha l'obbligo di provvedere alla restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione comunale entro 10 giorni dal provvedimento di espulsione.



Articolo 24

Modalità di impiego dei volontari

Le modalità di impiego del gruppo comunale volontario di protezione civile sono quelle previste dal presente regolamento, dal piano comunale di protezione civile, che dovrà prevedere il piano operativo d'impiego del Gruppo.

Il gruppo dovrà inoltre attenersi alle direttive del Sindaco e del Comitato comunale di protezione civile, osservando le indicazioni operative che verranno di volta in volta impartite dal Coordinatore del Gruppo.

Articolo 25

Interventi in ambito extra-comunale

Il Sindaco autorizza, su richiesta dei competenti organi di protezione civile previsti dalla normativa vigente, il gruppo comunale volontario di protezione civile ad effettuare interventi addestrativi o di emergenza e soccorso in ambito locale, provinciale, regionale, nazionale o extra-nazionale, anche attraverso la partecipazione a colonne mobili eventualmente costituite da Prefettura, Provincia, e Regione.



TITOLO X – Disposizioni finali

Articolo 26 Pubblicità del Regolamento

Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio comunale di protezione civile ed il centro operativo comunale di cui al precedente articolo 8.

Copia del presente regolamento viene consegnata ai componenti del gruppo comunale volontario di protezione civile, nonché ai nuovi volontari all'atto dell'iscrizione al gruppo.

Copia del regolamento è inviata ai membri del comitato comunale di protezione civile e ai responsabili degli uffici e dei servizi del comune.

Articolo 27 Entrata in vigore ed abrogazioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di protezione civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile.

Il presente regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dal vigente Statuto comunale, previa pubblicazione all'Albo pretorio.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.